

I.A.C.P.
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N.3
Responsabilità civile generale
Numero di gara 7712160 del 18/05/2020 CIG 8240892735

- Le “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE” e le “CONDIZIONI PARTICOLARI” contenute nella Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti, si intendono totalmente abrogate e sostituite integralmente dalle seguenti clausole che si intendono operanti:

SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle definizioni, descrizione del rischio, massimali di garanzia, norme che regolano l'assicurazione, in generale, nonché le condizioni generali che seguono.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Assicurato	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione;
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Società	L'impresa assicuratrice;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata a favore dell'I.A.C.P. della Provincia di Palermo per l'esercizio dei PUBBLICI SERVIZI CHE AD ESSO ISTITUZIONALMENTE COMPETONO nell'ambito del proprio territorio.

La garanzia comprende i seguenti rischi:

Proprietà e conduzione dell'immobile adibito a Sede degli Uffici dell'Istituto Assicurato/Contraente, nonché degli immobili di proprietà e/o gestiti dell'Assicurato/Contraente locati a terzi e/o di terzi affidati in gestione al Contraente, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) tutti denominati “unità abitative” ancorché trattasi di locali adibiti ad esercizi commerciali e/o artigianali e di edilizia sociale, ubicati in Palermo e nei Comuni della Provincia, e così quantificati:

Alloggi di proprietà	9.000
Alloggi gest. Regionale	750
Alloggi gest. Stato	34
Locali commerciali	800
Strutture sociali	59
Fabbricato Sede	<u>1=</u>
Totale	10.644

Nonché :

- a) proprietà/esercizio di strade, fognature e depuratori di pertinenza. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- b) proprietà/esercizio di giardini e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente;
- c) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, escluso però i danni derivanti dall'esercizio degli stessi;
- d) proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale;
- e) committente dei lavori edili, stradali e fognature eseguiti da ditte appaltatrici;
- f) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali l'Assicurato sia tenuto, eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i, sempreché l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- g) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, per danni avvenuti all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse.

In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;

h) operazioni di disinfezione, con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.13 - Garanzie comprese automaticamente - lettera t;

DIVISIONE IN LOTTI : SI

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : SI

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese di euro 1.550.000,00 per ogni sinistro, con il limite di :

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro...1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquanta mila)
per ciascuna persona ferita o deceduta, e di

Euro...1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquanta mila)
per danni a cose anche se appartenenti a più persone

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)

Euro.....516.500,00 (cinquecento sedici mila cinquecento)
per ogni persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T/R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a Euro 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquanta mila)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art.2 – Assicurazioni complementari

Il Contraente/Assicurato, deve dare comunicazione per iscritto alla Società dell'esistenza o della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione; in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.)

Art.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

Art.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Art.10 - Oggetto dell'assicurazione

A)Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che il Contraente/Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Art.11 - Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e incendio, nonché di quelli conseguenti al mancato uso;
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;

- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia; nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- g) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- l) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali.

Art.12 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

a) Responsabilità personale dei: dirigenti, quadri e dipendenti del Contraente - lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 38/2000 - lavoratori a rapporto interinale - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (portatori di handicap ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari;

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 e D.Lg. 494/96.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale i lavoratori a rapporto interinale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

b) dipendenti non INAIL

I dipendenti del Contraente non soggetti all'assicurazione INAIL sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali RC verso i prestatori di lavoro. Detta estensione si intende riferita agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio e sempreché al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL

c) Lavoratori interinali

1) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

2) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 12 lettera B delle condizioni generali s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti.

Nel caso in cui l'Inail esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 15 lettera c) delle condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

d) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato:

1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con il Contraente/Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

e) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

f) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;

antenne radiotelevisive;

aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;

giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00;

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D.lgs. 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

g) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati o da lui detenuti a qualsiasi titolo. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

h) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori installazione e manutenzione, svolti presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro.

i) Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia al Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività formanti oggetto dell'assicurazione.

l) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e delle cose trovantesi sugli stessi. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.

m) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, salvo quanto diversamente pattuito alle specifiche garanzie. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.

n) Danni subiti dai professionisti e consulenti

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:

- i professionisti e i consulenti dei quali il Contraente/Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte;
 - i dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dal Contraente/Assicurato;
- purché non subiscano il danno partecipando a lavori per i quali sia richiesta l'assicurazione obbligatoria.

o) Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

p) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni e colture, sempreché si tratti di danni causati da fatto improvviso ed accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Questa estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente polizza, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della stessa. Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza

soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante alle condizioni ivi contenute ancorché il fatto stato commesso durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.

Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'art.18 L.8/7/1986 N.349, nonché i danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di discariche ed inceneritori in genere.

q) malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di amianto o prodotti contenenti amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

r) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori del Contraente, salvo il caso di dolo.

s) Fabbricati in condominio- Danni da acqua condotta

Se l'assicurazione è stipulata per la parte di proprietà del Contraente, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso, risponde fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, dei danni diretti e materiali cagionati alla parte muraria di terzi.

Non sono indennizzati i danni causati da umidità, stillicidio; rottura di impianti automatici di estinzione; derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane; causati da condutture installate all'esterno o interrato; causate da rotture degli impianti in conseguenza di gelo

s) Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi danno a cose di Euro 200,00 per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni segnalati ed a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

L'assicurato s'è in d'ora da ampio ed irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento a terzi danneggiati rientranti in franchigia, e perciò si obbliga a rimborsare alla Società le somme anticipate per suo conto con scadenza trimestrale

Art.13 – Qualifica di Terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati "Terzi" tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione dei dipendenti, del Contraente/Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, per gli infortuni dai medesimi sofferti in occasione di lavoro.

Art.14 - Limiti territoriali

- R.C.T.: la garanzia è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico,
Da tale garanzia si intendono comunque esclusi i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della legge n.990 del 24.12.1969.
- R.C.O.: la garanzia è operante per i danni che avvengano nel mondo intero, sempreché sia operativa l'assicurazione di legge prestata dall'INAIL.

Art.15 - Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- A1) da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera o);
 - A2) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 – Garanzie comprese automaticamente – lettera i);
 - A3) cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore, da aeromobili da natanti e da veicoli a trazione animale, ;
 - A4) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 12 – Garanzie comprese automaticamente - lettera i);
 - A5) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, ;
 - A6) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera h);
 - A7) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico.
 - A8) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - A9) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati del Contraente o lavoratori a rapporto interinale di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'Art. 12 – Garanzie comprese automaticamente - lettera d) punto 1);
 - A10) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera p);
 - A11) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 12 – Garanzie comprese automaticamente - lettera h);
 - A12) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
 - A13) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;
- B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:
- B1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - B2) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto;
 - B3) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati);
 - B4) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art.16 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art.17 - Regolazione del premio

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art.18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni dal fatto o da quando se ne è avuta conoscenza.

Art.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta del Contraente/Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello del luogo ove ha sede il Contraente

Art. 21 Rescissione di contratto

Come disposto dall'art.1 comma3 della legge n°135 di conversione del 7 agosto 2012 n°135 recante "disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (in vigore dal 15 agosto 2012), il quale cita:

"3. Le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consips.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."

Per cui questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel momento in cui tale convenzione troverà applicazione, e conseguentemente saranno pagate tutte le forniture e servizi in atto al momento della convenzione stessa.

L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997 .

IL CONTRAENTE

Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... – dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

SCHEDA DI OFFERTA
R.C. GENERALE
LOTTO 3

Compagnia

Agenzia

PREVENTIVO RETRIBUZIONI
€ 3.693.662,00

UNITÀ ABITATIVE
N. 10.644

Tasso/Premiopro-
capite

€

Premio annuo Lordo

€

€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere
.....

luogo e data

il

timbro e firma